

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI "DON PAOLO MONTI" DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il Comune di Candia Lomellina offre un servizio per l'assistenza ai bisognosi mediante l'assegnazione di mini alloggi. Questo servizio verrà svolto nei locali di vicolo Don Monti, realizzati con il contributo della Collettività Candiese e dell'Amministrazione Comunale e rappresentati da sette appartamenti strutturati per un massimo di tre persone (non più di due adulti), un appartamento verrà tenuto a disposizione per le emergenze e per progetti a tempo determinato concordati con i servizi sociali.

Art. 2 - SCOPI

Lo scopo del servizio è quello di assicurare alle persone che presentano i requisiti di cui al successivo art.3, una struttura abitativa che offra la possibilità di conservare indivisi i nuclei familiari e di non interrompere il rapporto di abitudini ed affetti con l'ambiente originario.

Art. 3 – AVENTI DIRITTO

Tutti i cittadini, indipendentemente dall'età e dal sesso, singolarmente o per il proprio nucleo familiare, possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio, a condizione che i richiedenti presentino i seguenti requisiti:

1. che siano nati a Candia Lomellina o che vi abbiano la residenza effettiva da almeno tre anni dalla richiesta;
2. che siano autosufficienti dal punto di vista fisico e psichico
3. che non posseggano un'abitazione propria o che, pur possedendone una, essa sia stata dichiarata inabitabile e il richiedente non disponga di mezzi propri per la sua sistemazione;
4. che in ogni caso non siano proprietari di altri immobili.
5. Che presentino un ISEE uguale o inferiore a € 11.000,00

Qualora il richiedente abbia figli minori a carico, il Comune si avvarrà del Servizio di Segretariato Sociale del Piano di Zona per una verifica sul caso.

E' escluso dal diritto di domanda chi abbia venduto o donato la propria abitazione ad altri nei cinque anni precedenti la domanda stessa e coloro che hanno rinunciato all'alloggio da meno di tre anni. Coloro che hanno perso il diritto all'alloggio per i motivi di cui all'art. 13 sono esclusi in via definitiva dal diritto di assegnazione. Il Comune annualmente o in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari svolge accertamenti per verificare l'esistenza dei requisiti avvalendosi anche degli uffici fiscali.

Art. 4 - PRIORITA'

Quando ricorrono i requisiti di cui al precedente articolo, hanno priorità nell'assegnazione degli alloggi:

1. i possessori di un indicatore ISEE inferiore o uguale alla prima fascia
2. le persone ultrasessantacinquenni e tra queste hanno precedenza quelle con reddito minore
3. i nuclei familiari con precedenza a quelli in cui è presente un minore e tra questi quelli con reddito minore
4. a parità delle suddette condizioni verrà agevolato il richiedente più anziano
5. in caso di ulteriore parità avrà la priorità la data di presentazione della domanda

Art. 5 - DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'istruttoria delle domande di assegnazione dovrà essere presentata agli Uffici Comunali la seguente documentazione:

1. Domanda indirizzata al Sindaco
2. Dichiarazione ISEE, in corso di validità rispetto all'anno in cui si presenta la domanda, comprovante la situazione patrimoniale ed il relativo reddito
3. Busta paga o modello OBIS M

Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Compito esclusivo della Commissione è quello di valutare la documentazione presentata e di definire la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi.

La Commissione è così composta:

- Sindaco o suo delegato
- Quattro rappresentanti della Maggioranza, anche esterni al Consiglio Comunale
- Due rappresentanti della Minoranza, anche esterni al Consiglio Comunale

Il Sindaco è Presidente di diritto della Commissione e gli altri membri sono proposti dai gruppi consiliari e nominati dal Sindaco con proprio decreto.

La funzione di Segretario della Commissione è svolto dal Segretario Comunale o da dipendente comunale da questi delegato.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione Comunale, salvo nel caso palese di non applicazione del presente regolamento. In questi casi la pratica è nuovamente rimandata al giudizio della Commissione.

La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Sindaco che l'ha nominata.

Art. 7 - FACOLTA' DI APPELLO

E' nel diritto degli eventuali esclusi ricorrere in caso di violazione (presunta o reale) del presente regolamento da parte della Commissione.

Il ricorso, completo delle motivazioni documentate, deve essere inoltrato in bollo al Sindaco, il quale è tenuto a sottoporlo alla decisione della Giunta Comunale.

Art. 8 - CONTRIBUTO ALLE SPESE

L'assegnatario verserà al Comune un contributo mensile a copertura delle spese di riscaldamento, luce, gas, rifiuti, manutenzione e altre spese che si rendano necessarie.

Tale contributo sarà pari al 15% dell'importo netto della pensione o dello stipendio mensile, compresa la tredicesima mensilità. Nel caso che l'importo di riferimento, calcolato a partire dal giorno di consegna delle chiavi, sia inferiore alla prima fascia ISEE, il contributo sarà pari al 10%.

Qualora l'alloggio assegnato sia occupato da due persone titolari di reddito di lavoro o di pensione, il contributo mensile sarà aumentato del 10% dell'importo netto della pensione o dello stipendio mensile del secondo occupante.

Gli assegnatari dovranno presentare copia del CUD, in base al quale verranno calcolati eventuali conguagli dovuti a seguito di variazioni nell'importo della pensione o dello stipendio.

L'assegnatario verserà al Comune al momento della consegna delle chiavi dell'alloggio una cauzione pari ad una mensilità, che gli verrà restituita (senza interessi) al momento della rinuncia, a condizione che l'alloggio venga lasciato nelle condizioni in cui era stato consegnato.

Art. 9 - PRESA DI POSSESSO DELL'ALLOGGIO

Dal giorno di notifica di assegnazione, che l'Amministrazione Comunale comunicherà per iscritto, all'assegnatario viene concesso un mese per la presa di possesso dell'alloggio.

Trascorso tale termine, l'assegnazione decade e, dopo apposita comunicazione scritta all'assegnatario, l'alloggio passa all'avente diritto successivo in base alla graduatoria.

Art. 10 - DIVIETO DI PERMUTE E SUBINGRESSI

Non è ammesso lo scambio di alloggi tra assegnatari senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Non sono inoltre ammessi sub ingressi o subaffitti di qualsiasi natura, anche in via transitoria.

Art. 11 - AVVISO DI DISPONIBILITA'

Ogniquale volta si renda libero un alloggio, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad informare la popolazione mediante affissione di avviso all'albo pretorio.

Art. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO

Gli assegnatari è fatto l'obbligo di

- mantenere un comportamento corretto, secondo il vivere civile, soprattutto per quanto riguarda la quiete.
- recare alcun danno allo stabile, alle aree pertinenti ed ai servizi comuni, né possono in alcun modo modificare le strutture abitative.
- utilizzare i servizi comuni rispettando le regole igieniche e civili.
- E' vietato l'uso di bombole a gas e gpl, di congelatori di capienza superiore a cento litri e l'utilizzo di sistemi di climatizzazione senza autorizzazioni della Giunta Comunale.

- soggiornare o fermarsi per la notte estranei che non abbiano legami di primo grado con gli assegnatari ed anche questi ultimi per non più di 15 giorni consecutivi.
- Dopo le ore 22,00 superare i decibel previsti dal regolamento di zonizzazione acustica.
- Non è consentito utilizzare l'alloggio per attività immorali o illecite.
- Riconsegnare l'appartamento libero da mobili e cose e nello stato in cui è stato consegnato.
- L'Amministrazione si riserva di far ispezionare l'alloggio con propri incaricati qualora lo ritenga necessario.
- Per l'assegnatario è fatto obbligo di effettiva e continuativa occupazione dell'alloggio e, di conseguenza, di comunicare ovvero giustificare assenze superiori ai trenta giorni consecutivi.

Art. 13 - SANZIONI

La mancata osservanza anche di uno solo degli articoli del presente regolamento ed in particolare dell'art. 12, nonché il mancato pagamento del canone dovuto per tre mesi consecutivi, può costituire motivo di perdita dell'alloggio e la conseguente estromissione dallo stesso, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale e previa comunicazione scritta da parte del Sindaco.

Art. 14 - ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sostituisce il precedente esistente, che si ritiene quindi abrogato. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile.

Art. 15- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.